

ORE AUTORIZZATE DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
(legge 23 luglio 1991 n. 223)

La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà e garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo o integrativo della retribuzione.

La CIG si misura in ore autorizzate dalla competente Commissione Provinciale dell'INPS ed è caratterizzata da due differenti gestioni che si distinguono per tipologia ed intensità delle crisi aziendali e per settore interessati: ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS).

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

Che cos'è: La cassa integrazione guadagni è ordinaria quando la crisi dell'azienda dipende da eventi temporanei (mancanza di commesse, eventi meteorologici ecc.) ed è certa la ripresa dell'attività produttiva.

A chi spetta: l'integrazione salariale ordinaria spetta ai lavoratori che appartengono alle seguenti categorie: operai (qualunque sia la qualifica rivestita), intermedi, impiegati (amministrativi e tecnici), quadri, soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole soggette alla Cassa integrazione, lavoratori assunti con benefici contributivi (contratto di inserimento, disoccupati di lunga durata, lavoratori provenienti dalle liste di mobilità ecc.).

Le aziende interessate: le aziende ammesse alla cassa integrazione ordinaria devono appartenere ai seguenti settori: imprese del settore industriale (indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati), società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività industriale, industrie boschive, forestali e del tabacco, cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ricavati prevalentemente dalla coltivazione di propri fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento del bestiame, imprese addette al noleggio ed alla distribuzione dei film, imprese che svolgono attività di sviluppo e stampa di pellicole, aziende addette alla frangitura delle olive per conto terzi in quanto classificate industriali, imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato, imprese addette agli impianti elettrici e telefonici, aziende che operano nei settori dell'installazione di impianti, anche ferroviari, che effettuano attività connesse alla costruzione di opere di natura edile e non solo di "rifinitura" di opere già costruite. Da ricordare: nel settore edilizio e lapideo la cassa integrazione guadagni ordinaria è regolata da particolari disposizioni, data la specificità del rapporto di lavoro. Le aziende interessate sono in genere quelle tenute ad applicare il contratto collettivo. Sono considerate appartenenti al settore lapideo le seguenti attività: escavazione, segatura e lavorazione di marmi, travertino, tufi, ardesia, pietre silicee e calcaree, pozzolana, pomice, arenaria, trachite, lavorazione di selci, produzione di granulati, cubetti, polveri e simili, pietrame, pietrisco, sabbia, ghiaia (compresa l'estrazione), marmi legati in blocchi con resine, aziende industriali che svolgono attività mista di escavazione e lavorazione, *artigiane che svolgono la stessa attività, sempre che la lavorazione sia collegata all'attività di escavazione.*

La durata: la CIG ordinaria è pagata per un periodo massimo di 3 mesi continuativi per ogni unità produttiva, intesa come stabilimento, reparto o settore autonomo e non come impresa nel complesso. Il periodo può essere prorogato, in casi eccezionali, fino ad un massimo di 12 mesi. Raggiunto tale limite, prima di presentare una nuova domanda, l'impresa deve riprendere l'attività per almeno 52 settimane. Nel caso in cui un'azienda ne usufruisca per periodi non consecutivi, il periodo massimo di godimento è di 52 settimane in un biennio.

Come si ottiene: la procedura per l'attivazione della cassa integrazione guadagni prevede una fase di consultazione sindacale (sono escluse da questa fase le aziende dei settori edile e lapideo) e, successivamente, una fase amministrativa; i datori di lavoro devono presentare la domanda alla sede locale dell'INPS. L'esame della domanda è affidato ad un'apposita Commissione provinciale costituita presso l'INPS.

A chi non spetta: dirigenti, lavoratori a domicilio, apprendisti, personale religioso, autisti dipendenti addetti esclusivamente al servizio personale del titolare dell'impresa o della sua famiglia, lavoratori dei porti. *Le aziende escluse: aziende artigiane appartenenti a settori diversi da quello edile e lapideo, che non facciano parte dell'indotto,* imprese del terziario, imprese di navigazione marittima, aerea ed ausiliarie dell'armamento, imprese di spettacoli, imprese esercenti la piccola pesca e la pesca industriale, cooperative, gruppi, compagnie e carovane di facchini, portabagagli, barocciate simili, imprese industriali degli enti pubblici anche se municipalizzate o dello Stato, aziende speciali (ex municipalizzate) trasformate in s.p.a. il cui capitale sia interamente pubblico. La CIGO non viene concessa se gli eventi si presentano regolarmente nel tempo, come nel caso di aziende soggette a frequenti riduzioni della produzione dovuti a necessità tecniche ricorrenti, a fisiologici cali delle vendite o al tipo di lavorazione.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

Che cos'è: La cassa integrazione guadagni è straordinaria quando l'azienda deve fronteggiare processi di ristrutturazione (cambiamento di tecnologie), riorganizzazione (cambiamento dell'organizzazione aziendale), riconversione (cambiamento dell'attività) o in caso di crisi aziendale. Inoltre, l'intervento straordinario può essere richiesto anche a seguito di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. La CIGS viene concessa per un periodo più lungo, rispetto a quella ordinaria, in virtù della gravità degli eventi che la giustificano.

La domanda anche in questo caso la procedura prevede dapprima una fase di consultazione sindacale e successivamente la presentazione della domanda.

Le aziende interessate: imprese industriali, comprese quelle edili e lapidee, *imprese artigiane che sospendono i lavoratori a causa della CIGS delle aziende dalle cui commesse hanno ricavato almeno il 50% del fatturato complessivo nel biennio precedente*, imprese commerciali con più di 200 dipendenti, aziende appaltatrici di servizi mensa se effettuano prestazioni ridotte a causa della crisi dell'impresa appaltante che si trova in Cassa integrazione ordinaria o straordinaria imprese appaltatrici di servizi di pulizia se l'impresa appaltante è soggetta a CIGS, imprese cooperative di lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici, cooperative di produzione e lavoro. *Tutte le imprese appena elencate devono aver occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento.* Si prescinde dal limite dei 15 dipendenti per: imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, imprese editrici e stampatrici di giornali periodici, anche se ciò non costituisce l'attività esclusiva. Sono ammesse alla CIGS, seppur con limiti temporali diversi, anche le seguenti imprese: agenzie di viaggi e turismo con più di 50 dipendenti, imprese di vigilanza che occupano più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta. In particolari situazioni (grandi imprese in crisi o sottoposte a procedure esecutive concorsuali, a vicende di sequestro o altro) il campo di applicazione degli interventi straordinari è stato esteso, per periodi definiti, anche ad imprese tradizionalmente escluse.

La durata *In caso di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale*, non può superare i 2 anni, tenuto conto che il programma di risanamento presentato deve attuarsi entro tale periodo. In casi eccezionali, quando i programmi di risanamento presentino particolari difficoltà di attuazione, può essere concessa una proroga della cassa integrazione per ulteriori 2 anni. Tale proroga è accordata con due provvedimenti distinti, della durata di 12 mesi ciascuno. *Nel caso di imprese dichiarate fallite, ammesse al concordato preventivo, in liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria*, la durata non può superare i 12 mesi, con una proroga di 6 mesi solo quando ci siano fondate prospettive di ripresa dell'attività produttiva.

Per approfondimenti:
www.inps.it

SOSPENSIONI DAL LAVORO NELLE IMPRESE ARTIGIANE
(art.19 L.2/2009 ; art.7 ter L.33/2009 ; accordo regionale del 20.4.2009)

L'artigianato usufruisce della Cassa Integrazione Guadagni solo in casi particolari: le imprese del settore utilizzano lo strumento delle "Sospensioni dal lavoro" con il quale, attraverso gli istituti bilaterali, viene corrisposta un'indennità al lavoratore sospeso. Le difficoltà occupazionali dell'artigianato possono essere quindi analizzate attraverso il numero di dipendenti sospesi dal lavoro.

Gli istituti bilaterali: nel Veneto le aziende artigiane di tutti i settori fanno riferimento all'EBAV, fatta eccezione per le imprese che operano nel settore delle Costruzioni, le quali sono da tempo dotate di un proprio organismo bilaterale CEAV e CEVA (Cassa Edile Artigiana Veneta). L'EBAV - Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto - nasce il 21 dicembre 1989 dagli accordi tra le Associazioni artigiane (Confartigianato e Cna) e sindacali (Cgil, Cisl, Uil) del Veneto, è stato operativamente avviato nel 1991. Attualmente in esso si riconosce anche la Casa. L'EBAV, che nella "bilateralità" ha il suo fondamento, ha lo scopo di rendere operative intese fra le parti costituenti, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli imprenditori artigiani e dei loro lavoratori dipendenti. A tal fine eroga una articolata tipologia di servizi e prestazioni alle imprese e ai lavoratori artigiani. Inoltre, ha lo scopo di favorire lo sviluppo ed il consolidamento del comparto artigiano veneto, con particolare riguardo agli aspetti del mercato del lavoro, della formazione professionale e dell'ambiente. Giuridicamente l'EBAV è una associazione privata parasindacale (non riconosciuta, ex art.36 e segg. Cc).

Chi può accedere alle sospensioni dal lavoro: tutte le imprese artigiane in regola, o che si regolarizzano, con i contributi degli Istituti bilaterali.

La causa: per mancanza di commesse/lavoro.

Chi si può sospendere: operai, impiegati, apprendisti (full e part time) in forza al 29.11.2008 con a quella data 3 mesi di anzianità aziendale; la durata è di 90 gg annue. *Sono esclusi:* lavoratori stagionali, lavoratori a domicilio e i part time verticali durante il periodo di assenza programmata.

Per approfondimenti:
www.ebav.it

INDAGINE SULLE PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI E SUI FABBISOGNI PROFESSIONALI - EXCELSIOR

Il Sistema Informativo Excelsior, promosso e realizzato da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e l'Unione Europea, si colloca stabilmente, a partire dal 1997, tra le maggiori fonti informative disponibili in Italia sui temi del mercato del lavoro e della formazione ed è inserito tra le indagini con obbligo di risposta previste dal Programma Statistico Nazionale.

I dati raccolti su un campione di circa 100mila imprese italiane, aggiornati con cadenza annuale, mettono a disposizione degli utenti una serie di informazioni sulla domanda di lavoro delle imprese in Italia e sulle principali caratteristiche (età, livello di istruzione, esperienza, difficoltà di reperimento, necessità di ulteriore formazione ecc.) delle figure professionali richieste.

Attraverso il Sistema Informativo Excelsior è possibile quantificare in modo puntuale il fabbisogno occupazionale e di professionalità per il breve e medio periodo distinto per le province italiane e disaggregato per classe dimensionale e per attività economica di impresa. L'ampiezza e la ricchezza dei dati raccolti direttamente presso le imprese costituisce, in tal modo, un utile patrimonio informativo di supporto a coloro che devono orientare e facilitare l'incontro diretto tra l'offerta di lavoro e la domanda da parte delle imprese, ai decisori istituzionali in materia di politiche della formazione scolastica e professionale, nonché agli operatori della formazione a tutti i livelli.

Il campo di osservazione relativo all'indagine Excelsior è rappresentato dall'universo delle imprese private iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio con almeno un dipendente, con l'esclusione delle istituzioni operanti nel settore pubblico e delle associazioni di rappresentanza. Sono state inoltre considerate ai fini dell'indagine le attività professionali per le quali esiste l'obbligo di iscrizione in Albi tenuti da Ordini o Collegi professionali. L'indagine Excelsior fa riferimento a un campione di imprese fino a 50 dipendenti e considera invece l'universo delle imprese con oltre 50 dipendenti.

Per approfondimenti:
excelsior.unioncamere.net

DEMOGRAFIA IMPRENDITORIALE

(artt. da 2188 a 2202, dall'art. 8 della L. 580/93 e dal D.P.R. 581/95 Regolamento di attuazione)

Per analizzare l'andamento congiunturale della propensione all'imprenditorialità di un territorio si può utilizzare l'indicatore della nati-mortalità delle imprese.

La demografia imprenditoriale evidenzia il saldo tra le iscrizioni e le cancellazioni di imprese al Registro delle Imprese nel periodo di riferimento. Un indicatore sintetico è il tasso di sviluppo che esprime il rapporto tra il saldo delle imprese iscritte e cessate nel periodo di riferimento (solitamente il trimestre o l'anno) e il numero di imprese registrate all'inizio del periodo di riferimento.

Chi è tenuto all'iscrizione al Registro delle Imprese: nella sezione ordinaria: imprenditori individuali che esercitano un'attività commerciale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di capitali, società cooperative, società consortili, consorzi con attività esterna, gruppi europei di interesse economico, aziende speciali di enti locali, consorzi tra enti locali, società estere con sede amministrativa/secondaria in Italia, società estere con oggetto principale in Italia. enti pubblici economici. Nella sezione speciale: imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici. Vengono inoltre annotate le imprese artigiane e in una sezione speciale del Registro delle Imprese le società tra avvocati.

Non sono tenuti ad iscriversi i liberi professionisti se non organizzati in forma societaria.

Per approfondimenti:

http://www.cameradicommercio.it/cdc/id_pagina/26/id_ui/148/t_p/Registro-delle-imprese.htm

<http://www.movimprese.it>

APERTURE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

L'apertura delle procedure concorsuali è un indicatore della difficoltà delle imprese in termini di gestione del debito e di creazione di flussi finanziari adeguati a far continuare l'attività.

Quando l'azienda commerciale è in crisi l'imprenditore, le autorità o i creditori possono a seconda dell'intensità, della durata e della frequenza prendere diverse risoluzioni. La decisione di aprire una procedura concorsuale sottrae un diritto rilevante all'impresa: l'autonomia.

Esistono una pluralità di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) e ognuna di esse sottrae infatti all'imprenditore la disponibilità dell'impresa e dei suoi beni, infatti il giudice nomina un soggetto che opera un controllo sull'esercizio dell'attività. In tale modo con la presenza di un'autorità pubblica, viene regolato il rapporto tra un determinato soggetto ed il complesso dei suoi creditori.

Sono esclusi dalle procedure concorsuali, i piccoli imprenditori commerciali con organizzazione minima e reddito scarsamente significativo. L'artigiano deve possedere i requisiti dell'art. 2083 per evitare di essere assoggettato alle procedure concorsuali, che comunque viene valutata caso per caso.

L'apertura formale di una procedura concorsuale avviene con una sentenza del Tribunale (per la provincia di Vicenza i tribunali di Vicenza e Bassano del Grappa).

APERTURA DELLE PROCEDURE DI FALLIMENTO

(R.D. 16 marzo 1942, n. 81)

L'apertura di una procedura di fallimento è caratterizzata dal fatto che lo stato d'insolvenza non è solo "inadempimento" ma è anche "manifestato", cioè se ne ha conoscenza all'esterno. Ciò fa individuare gli strumenti attraverso i quali l'insolvenza si manifesta: inadempimenti ai debiti, protesti cambiari, ingiunzioni di pagamento non adempite.

Presupposti per la dichiarazione di fallimento: stato di insolvenza del debitore, il debitore deve essere un imprenditore commerciale privato gravi irregolarità di gestione, temporanea difficoltà di adempiere alle obbligazioni.

I limiti di fallibilità: Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. I limiti di cui alle lettere possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia.

LE ALTRE PROCEDURE

Il concordato preventivo: il concordato preventivo consente all'imprenditore meritevole in stato di insolvenza, di evitare il fallimento a patto del pieno soddisfacimento dei creditori privilegiati e del riconoscimento di una percentuale minima del 40% ai creditori chirografi nel rispetto della *par condicio creditorum*. I presupposti necessari per l'accesso a tale procedura sono: iscrizione nel Registro delle Imprese da almeno un biennio, o dall'inizio della attività se inferiore, aver tenuto regolare contabilità per pari durata, sia sotto l'aspetto formale che sostanziale, non essere stato dichiarato fallito o ammesso ad analoga procedura di concordato preventivo nei cinque anni precedenti, non avere subito condanne per bancarotta, o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia, l'industria o il commercio.

La liquidazione coatta amministrativa: si applica solo alle imprese sottoposte al controllo dello Stato.

La caratteristica della liquidazione coatta amministrativa è la maggiore libertà nella liquidazione dell'attivo. Non vi sono vincoli per l'esecuzione della procedura ordinaria. La finalità della liquidazione coatta amministrativa è evitare che la liquidazione dell'impresa possa influire sul sistema dove questa agisce.

Successivamente si propone il piano di ripartizione dell'attivo.

La liquidazione coatta amministrativa si può chiudere anche con concordato, ma questo deve essere omologato dal tribunale. La liquidazione coatta amministrativa è una procedura liquidatoria nel senso che tende a sottrarre l'azienda

all'imprenditore per la quale tenta una riallocazione (vendita in blocco) che garantisca il mantenimento dei posti di lavoro. È una procedura selettiva che si applica solo a talune imprese che hanno determinati requisiti.

L'amministrazione controllata: ha finalità moratoria e riorganizzativa. Serve per prestare soccorso alle imprese che si trovano in una temporanea incapacità di adempiere alle obbligazioni, la quale deve essere risanata entro 2 anni. Importante è quindi la possibilità di risanamento, si deve predisporre un programma di risanamento con validità economica e finanziaria. L'Amministrazione controllata quindi è caratterizzata da: difficoltà temporanee, si basa su un accordo con i creditori che autorizzano pagamenti dilazionati, l'esercizio dell'impresa è conservato dal debitore, l'amministrazione dei beni è controllata da un commissario giudiziale o dal comitato dei creditori.

L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: tale procedura è recente, introdotta nel 79, per evitare l'assoggettamento al fallimento di imprese con particolari caratteristiche: n° dipendenti maggiore 200 unità, particolare rapporto debito/patrimonio nonché entità dei debiti.

Caratteristica di questa procedura è la persecuzione dell'attività con la redazione di un piano di risanamento della struttura aziendale. Tale disciplina riguarda la grande impresa commerciale, la quale deve essere insolvente. Il tribunale può: decidere che l'azienda non è assoggettabile a tale procedimento e quindi dichiarare il fallimento, dichiarare idonea e quindi dare apertura alla procedura, dettando gli opportuni provvedimenti per la prosecuzione d'impresa la cui gestione è affidata al commissario giudiziale.

NUMERO DEGLI EFFETTI PROTESTATI E DELL'IMPORTO PROTESTATO

(legge n. 77/1955; legge n. 349/1973; legge n. 108/96 ; DM 9/08/00 n. 316 ; legge n. 235/00; legge n. 273/02)

Il numero di levate di protesto e il relativo importo sono indicatori indiretti delle difficoltà che le imprese e le famiglie hanno nell'onorare i debiti assunti. Tale indicatore è parziale in quanto fa riferimento solo a determinati mezzi di pagamento.

.Il protesto è la constatazione solenne fatta dall'ufficiale levatore (notaio, segretario comunale o ufficiale giudiziario), del mancato pagamento dell'obbligazione incorporata in un titolo di credito. Tali titoli sono la cambiale pagherò e la cambiale tratta, l'assegno di traenza bancario e postale.

Mensilmente gli ufficiali levatori inviano la lista dei protesti levati alla Camera di Commercio competente per territorio la quale li inserisce nel Registro Informatico dei Protesti.

E' possibile cancellare un protesto per pagamento ritardato, con riabilitazione da parte del Tribunale o passati cinque anni dall'inserimento della banca dati.

Per approfondimenti:

www.vi.camcom.it/a_170_IT_782_1.html

IMMATRICOLAZIONE DI AUTOVETTURE

RDL n. 436 del 15/3/1927

La filiera relativa al settore auto coinvolge anche il territorio vicentino dove vi sono sub-fornitori (nella meccanica e nella concia soprattutto). Inoltre il numero di immatricolazioni può essere considerato come un indicatore della propensione all'acquisto di beni durevoli.

Per immatricolazione s'intende l'iscrizione in un registro dei veicoli stradali, tenuto da un organismo ufficiale; tutti i veicoli, compresi i rimorchi, per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e devono essere immatricolati presso la Direzione generale della M.C.T.C. che provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo e, per i casi previsti, dà immediata comunicazione delle nuove.

Le autovetture sono un bene mobile registrato, che deve essere iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) la cui gestione viene affidata all'Automobile Club d'Italia.

Per approfondimenti:

www.aci.it

www.unrae.it

INGRESSI NELLE LISTE DI MOBILITÀ **(legge n. 223/1991 e legge n. 236/1993)**

L'indicatore fa riferimento agli ingressi nelle liste di mobilità autorizzati mensilmente dalla competente Commissione provinciale. Si tiene conto quindi non della data dell'effettiva iscrizione nelle liste di mobilità (che può essere retroattiva) ma del periodo dell'autorizzazione (in molti casi le due date coincidono).

Che cos'è: l'ingresso nelle liste di mobilità costituisce una condizione lavorativa in cui il dipendente può trovarsi, a seguito dell'esaurimento della Cassa integrazione straordinaria e/o a seguito dell'attivazione, da parte dell'azienda di provenienza, di una procedura di licenziamento collettivo (L. 223/91). Il lavoratore, a licenziamento avvenuto, viene iscritto in liste speciali, e, se ne ha diritto, può fruire dell'indennità di mobilità, per un dato periodo di tempo. Alla lista di mobilità possono accedere i lavoratori licenziati da imprese, *anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, (anche con meno di quindici dipendenti)* per giustificato motivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro (L. 236/93); sono attivati i meccanismi necessari per favorire la rioccupazione e, a determinate condizioni, il lavoratore licenziato ottiene un sostegno economico. L'iscrizione consente, in certi casi, il passaggio dei lavoratori licenziati da aziende in crisi ad altre che hanno bisogno di manodopera. La mobilità è finanziata dallo Stato con il concorso delle imprese.

Le aziende interessate: possono avviare la procedura di mobilità le imprese con più di 15 dipendenti ammesse alla Cassa integrazione guadagni straordinaria che, nel corso del programma di risanamento, dichiarano di non essere in grado di garantire il re-impiego di tutti i lavoratori sospesi e di non poter attivare misure alternative; le imprese che occupano più di 15 dipendenti (compresi apprendisti e contratti di formazione) che, in seguito a una riduzione o trasformazione dell'attività o di lavoro, decidono di effettuare un licenziamento collettivo. Quindi, i lavoratori possono essere collocati in mobilità sia direttamente, a seguito del licenziamento, sia, come spesso accade, dopo un periodo di Cassa integrazione guadagni.

Come si ottiene: l'imprenditore che intende collocare in mobilità lavoratori ritenuti eccedenti deve darne tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali e alla Direzione regionale del lavoro. Dopo aver esaminato la situazione con le associazioni dei lavoratori senza aver individuato soluzioni alternative, l'impresa può effettuare i licenziamenti. L'elenco dei lavoratori in mobilità deve essere poi inviato alla Direzione regionale del lavoro, alle Commissioni provinciali tripartite (organismi politici di coordinamento con le parti sociali) ed alle associazioni di categoria. La procedura per la richiesta di mobilità deve essere attivata dal datore di lavoro o dagli stessi lavoratori interessati. L'avvio della procedura di mobilità non determina automaticamente il diritto alla prestazione economica.

Lavoratori: i lavoratori (operai, impiegati e quadri) da collocare in mobilità vengono individuati in base ai criteri previsti dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali. In mancanza, la scelta avviene tenendo conto dei seguenti criteri: carichi di famiglia; anzianità; esigenze tecnico produttive ed organizzative.

Lavoratori con indennità: lavoratori licenziati da imprese edili, con più di 15 dipendenti, che hanno utilizzato la CIGS, e non possono riassorbire il personale; lavoratori non soggetti a licenziamento collettivo da imprese non edili con più di 15 dipendenti, che rientrano nel campo di applicazione della CIGS (imprese industriali e artigiane dell'indotto, a determinate condizioni; commerciali, turistiche o di trasporto con oltre 50 dipendenti, altri settori particolari). Per richiedere l'indennità di mobilità, il lavoratore deve presentare, entro 68 giorni dal licenziamento, domanda all'INPS presso il Centro per l'Impiego.

Lavoratori senza indennità: lavoratori sottoposti a licenziamento collettivo (più di 5 in 120 giorni), da imprese non industriali o edili con più di 15 dipendenti, non rientranti nell'ambito di applicazione della CIGS. Lavoratori sottoposti a licenziamento, da parte di aziende commerciali, turistiche o di trasporto, che non superino i 50 dipendenti; lavoratori licenziati per riduzione di personale, da aziende con meno di 15 dipendenti. Lavoratori licenziati per riduzione di personale, da aziende di qualsiasi settore, che hanno più di 15 dipendenti, quando il numero dei licenziati è inferiore a 5. In questo caso, può essere percepita l'indennità di disoccupazione ordinaria: 40% dell'ultima retribuzione mensile lorda, oltre ad eventuali assegni familiari, per un massimo di 6 mesi; 9 mesi per lavoratori con più di 50 anni di età.

Le agevolazioni: i lavoratori in mobilità hanno il diritto di precedenza in caso di assunzioni presso la stessa azienda entro sei mesi dal licenziamento. Inoltre, sono previsti sgravi contributivi e incentivi economici per le imprese che assumono, con contratto a termine o a tempo indeterminato, lavoratori iscritti alle liste di mobilità.

Per approfondimenti:

www.inps.it

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreeTematiche/AmmortizzatoriSociali/Indennita_Mobilita/

ISCRIZIONE STATO DI DISOCCUPAZIONE

A chi si rivolge: a tutti coloro che sono in età lavorativa (se minori devono aver compiuto 16 anni ed assolto l'obbligo scolastico secondo la vigente normativa italiana), hanno eletto il proprio domicilio nell'ambito del territorio di competenza del Centro per l'Impiego, sono in regola con la normativa sul soggiorno (comunitari e non comunitari), non siano impegnati in alcuna attività lavorativa oppure siano impegnati in un'attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuale inferiore a 8.000,00 euro (o a 4.800,00 euro nel caso di lavoro autonomo), che siano immediatamente disponibili a: accettare una proposta di un lavoro, svolgere azioni per la ricerca di lavoro, svolgere attività orientativa e di formazione.

A cosa serve: La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro serve per certificare lo status di disoccupazione necessario, ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali.

Per approfondimenti:

www.inps.it

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreeTematiche/AmmortizzatoriSociali/Indennita_Disoccupazione/